

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1131-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle Comunità europee, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

L'obiettivo principale è quello di accelerare, nell'ambito della Comunità, l'applicazione della Convenzione di Strasburgo, in coerenza con il processo di integrazione economica e politica in atto fra i 12 Stati membri.

In particolare, la Convenzione sarà applicata anche nei confronti degli Stati membri della Comunità che alla Convenzione stessa non abbiano aderito e, ai fini del trasferimento delle persone condannate, i cittadini di uno Stato saranno assimilati a quelli di un altro Stato membro. Tale assimilazione riguarda le persone che abbiano residenza «abituale e regolare» in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.

Le dichiarazioni formulate all'atto della firma della Convenzione non avranno effetto fra gli Stati comunitari i quali, per altro, possono riformularle o modificarle, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri del Belgio che è anche depositario degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione.

L'entrata in vigore dell'Accordo avverrà 90 giorni dopo la data del deposito degli strumen-

ti di ratifica da parte di tutti gli Stati membri della Comunità. Scaduto detto termine, ciascuno Stato può dichiarare che l'Accordo è applicabile nelle relazioni con gli altri che abbiano fatto analoga dichiarazione. L'applicazione può, altresì, intervenire in base ad accordi bilaterali.

L'Accordo è aperto all'adesione di ogni altro Stato che diventi membro della Comunità, ed entra in vigore, nei confronti di tale Stato, 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

Da notare, infine, che il disegno di legge ripete la norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, e cioè che la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*) della Convenzione stessa in Italia non si applica. Tale esclusione deriva dal fatto che è ancora in corso l'*iter* di approvazione del disegno di legge avente ad oggetto «Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane» (Atto Senato n. 774).

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in questione, che è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

28 settembre 1988

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

21 settembre 1988

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo volto ad ampliare l'ambito di operatività tra i Paesi della Comunità della «Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate» e da consentirne l'applicazione anche nei confronti degli Stati membri che non vi abbiano aderito, non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

Pertanto, la Giunta esprime su di esso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua

entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione suddetta.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.